



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –

Cod. Mecc.CSIC842008 Sito web: <http://www.ic.terranovadasibari.edu.it/>

Email: csic842008@istruzione.it- Codice Univoco UFL1E5

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0005423 del 20/11/2021
(Uscita)

Al personale DOCENTE
di ogni ordine e grado
dell'I.C. Terranova da Sibari
LORO SEDE
Al personale A.T.A.
dell'I.C. Terranova da Sibari
LORO SEDE
AI DSGA
SEDE

OGGETTO: Regolamento sostituzioni docenti assenti per periodi brevi, vigilanza e cambio ora.

PREMESSA: La scuola per funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità educative e culturali, ha bisogno di regole che siano il più possibile condivise e rispettate.

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti nel rispetto della normativa vigente.

La disciplina delle sostituzioni dei colleghi assenti dovrà tener conto principalmente di tutelare la sicurezza, la salute e il diritto all'istruzione di ogni singolo alunno.

Per i motivi in premessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 190/2015 art.332 e 333

VISTO il D.P.R. n. 81/2009 concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

VISTO il D.P.R. n. 89/2009 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

VISTA la Legge 107/15

Emana il seguente Regolamento interno ai plessi secondo le modalità in esso descritte:

1. Nei momenti critici (entrata alunni, cambio orario, intervallo, termine delle lezioni) è richiesta la massima attenzione del personale "collaboratori scolastici" che deve occuparsi esclusivamente della vigilanza, tralasciando ogni altro compito previsto dal profilo professionale.
2. Durante il cambio orario i docenti devono trasferirsi con sollecitudine nella classe di destinazione: le classi, eventualmente e momentaneamente scoperte, saranno temporaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico per il tempo necessario allo spostamento degli insegnanti da classe a classe. Per tale motivo al cambio dell'ora il collaboratore scolastico deve essere presente nell'area di propria competenza.

3. La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi avviene utilizzando i docenti in servizio nella scuola che hanno ore di contemporaneità, ore che sono in via prioritaria da utilizzarsi per le sostituzioni dei docenti assenti al fine di favorire una sempre ottimale funzionalità e gestione della scuola; La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi avviene, altresì, utilizzando coloro i quali devono recuperare le ore usufruite di permessi brevi sull'orario di servizio, come prevede la normativa, entro i due mesi successivi.
4. La richiesta dei permessi brevi, di cui al punto n.3 del presente regolamento, sarà gestita dai referenti di ciascun plesso previa comunicazione anche telefonica alla segreteria scolastica e relativa autorizzazione del Dirigente Scolastico. I referenti di ciascun plesso regolamenteranno le modalità di recupero dei permessi brevi fruiti, secondo le esigenze del servizio scolastico e a garanzia della funzionalità organizzativa di ciascun plesso.
5. I docenti che hanno i requisiti di cui al punto 3 del seguente regolamento e che sono designati come sostituti dei colleghi assenti sono tenuti ad ottemperare al servizio di sostituzione richiesto.
6. La comunicazione di sostituzione docenti assenti è da considerarsi un ordine di servizio a tutti gli effetti, impartito nell'interesse dei minori.
7. Possono essere utilizzati per le sostituzioni di docenti assenti per brevi periodi anche i docenti di sostegno SOLO E SOLTANTO qualora non fosse presente l'alunno disabile e SOLO previa sua disponibilità dichiarata; in casi di necessità ed urgenza è EVENTUALMENTE possibile chiedere all'insegnante di classe di effettuare la sostituzione posta in essere;
8. I docenti che hanno una frazione di ora di compresenza, nel caso in cui si assenti un docente di quella medesima classe, sono tenuti a compiere la sostituzione nelle classi di appartenenza per l'intera ora. L'eccedenza oraria sarà recuperata durante l'ora di compresenza nella settimana successiva.
9. Gli insegnanti impegnati nell'espletamento del progetto delle attività alternative alla religione cattolica (nei plessi e nelle classi dove vi siano alunni interessati) saranno utilizzati per la sostituzione in casi di eccezionalità (se non vi è disponibilità di compresenza), per evitare di suddividere gli alunni nelle classi. Si precisa altresì che, i docenti in contemporaneità con lo specialista di R.C., in caso di pochi alunni con esonero I.R.C. salveranno l'insegnamento delle Attività Alternative, svolgendolo nella classe dove andranno a sostituire il collega assente.
10. Solo in casi eccezionali, gli alunni saranno ripartiti nelle classi parallele. Tale ripartizione, così come il ripristino, sarà effettuato con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Per motivi di sicurezza il numero massimo di alunni per classe sarà di ventisette unità.
11. Il docente incaricato alle sostituzioni, provvede a predisporre in duplice copia i gruppi di alunni da suddividere: una copia resterà disponibile per i docenti della classe ospitante, l'altra consegnata ai collaboratori scolastici dei plessi d'appartenenza per motivi di sicurezza e per avere contezza degli alunni presenti in ciascuna classe e avere chiara la situazione nel momento dell'uscita dalla scuola.

PERMESSI BREVI

L'art. 16 del CCNL 2006-09 dispone che il dipendente può usufruire di permessi brevi, a domanda, per esigenze personali che richiedono di allontanarsi dal posto di lavoro. Tali permessi sono fruibili compatibilmente con le esigenze di servizio; devono essere brevi e di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. I permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti (è esclusa però la nomina di un supplente dalle graduatorie di istituto per la sostituzione del personale fruitore del permesso).

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento:

- il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Per il personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Letizia Belmonte
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)*